

Le RISERVE di caccia delle Alpi orientali

L'origine e la valenza delle Riserve comunali di caccia nelle Alpi orientali

UMBERTO ZAMBONI

Delle riserve comunali di caccia, che trovano la loro origine nella legislazione austro-ungarica, se ne rileva ancora la presenza nelle Province autonome di Bolzano, Trento, nella Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia e nella Provincia di Belluno nonostante siano state presenti per alcuni decenni su tutto l'arco alpino.

In questo ampio territorio, del nord est, per lo più alpino, le riserve comunali si sono mantenute attraverso gli ultimi 3 secoli come struttura territoriale di organizzazione venatoria ma anche sociale, passando quasi indenni anche le tre grandi leggi nazionali del XX secolo. Ci si riferisce al primo Testo unico sulla caccia, divenuto definitivo nel '39, proseguendo per la rivoluzionaria Legge 968/77 sino all'ultima 157/92.

Queste ultime due leggi hanno stravolto lo storico principio patrimoniale della fauna selvatica passata dal concetto di "*res nullius*" a patrimonio indisponibile dello Stato.

In sintesi le riserve comunali si possono sostanziare nei seguenti requisiti:

- il diritto di caccia viene riservato ai cacciatori residenti in quell'ambito territoriale; gli stessi seppur con diversi gradi di autonomia sono chiamati ad essere responsabili della gestione venatoria e in parte faunistica;
- la gestione faunistica e venatoria viene svolta secondo direttive/indicazioni degli organi venatori provinciali.

Il principio fondante va però oltre il semplice incoraggiamento del cacciatore ad un territorio così come formulato anche nella legge nazionale che ha istituito gli ATC e i Comprensori alpini. Tali strutture sono finalizzate ad una regolamentazione della pressione venatoria al fine di





distribuire i cacciatori sul territorio impedendo il fenomeno del nomadismo venatorio.

L'origine storica delle riserve comunali è rintracciabile nel contesto della legislazione dell'impero austro-ungarico che nell'800 interessava diverse etnie e lingue e comprendeva gran parte dell'Europa orientale compreso tutto il Triveneto.

In dettaglio l'atto giuridico che ne dà origine è la patente sovrana 7 marzo 1849, con la stessa viene abolita la caccia libera. Il diritto di caccia esclusivo (è bene notare come non sia quello sulla proprietà della fauna) è riconosciuto al proprietario di almeno 115 ettari, in caso diverso il diritto di caccia delle piccole proprietà è assegnato al Comune che a sua volta è obbligato ad affittarlo per conto dei proprietari così come evidenziati nel Catasto già allora operante.

La nascita di tale - del tutto innovativa - disciplina ovvero normativa è successiva e conseguente al grave depauperamento del patrimonio faunistico che era avvenuto dopo la soppressione dei diritti di caccia riservati al clero ed ai nobili. L'abolizione di tali privilegi medievali era conseguente alle guerre napoleoniche che avevano sconvolto l'Europa.

Successivamente alla Prima Guerra mondiale il Triveneto diventa parte del Regno d'Italia ove non esisteva una legge nazionale sulla caccia. Lo Stato italiano conseguentemente, e con grande saggezza, conservava vigente la legislazione preesistente su quei territori confermando anche gli appalti del diritto di caccia in ambito comunale.

Il sistema delle riserve comunali viene successivamente recepito nella legislazione nazionale prima nel 1923 e poi nel Testo Unico del '39 che addirittura estende il sistema riservistico a tutto l'arco alpino.

Le riserve alpine, grazie in parte anche all'autonomia legislativa assegnata nel frattempo ad alcune regioni, permangono solo nel nord-est anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge nazionale come ambiti di caccia ridotti e particolari.

In questi territori infatti è consolidata una tradizione sociale millenaria per un utilizzo collettivo e in favore della comunità delle magre risorse fornite dal territorio. Si citano, ad esempio, le proprietà collettive, consortele o comunità di varia natura, tramandate in eredità ai ca-

pi famiglia ed il diritto di uso civico di legna e pascolo. La fauna ed il suo utilizzo pur non essendo mai stata ricompresa nell'uso civico rientra seppur in modo meno diretto come una risorsa collettiva grazie ai proventi degli appalti prima ed alla gestione territoriale poi.

Conseguentemente anche il ruolo e la visione della figura del cacciatore da parte delle comunità di questi territori ha assunto aspetti profondamente diversi da quelli sorti in ambito nazionale.

Il principio originario che mantiene inalterato tutto il suo valore anche in proiezione futura è una felice sintesi tra il principio dominante in ambito europeo soprattutto nell'area nordica dove il diritto di caccia è riservato a pochi e legato alla proprietà e quindi è una risorsa economica e come tale gestita ed il principio romanico di caccia "democratica" consentita a

tutti i cacciatori indipendentemente dal censo e dalle proprietà.

Nella riserva comunale – alpina in prevalenza per le ragioni sopra evidenziate – con le risorse derivanti dal costo del permesso dei cacciatori locali raggruppati in associazioni provinciali si suppliva alle esigenze della comunità locale per far fronte a costi di strade, scuole, ecc. Attualmente anche se non corrispondono in modo diretto denaro alla collettività (rimane pur sempre la tassa del porto d'arma e del tesserino regionale) i cacciatori sono chiamati a rispondere a quest'ultima "divenuta oggi particolarmente sensibile" della conservazione del patrimonio faunistico ed una sua gestione equilibrata con l'ambiente, e comunque sono quasi ovunque a loro carico la vigilanza e il risarcimento dei danni da fauna con costi considerevoli. ■

